



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0014464/STA del 28/07/2016
DIV. III

A tutte le Regioni

A tutte le Città Metropolitane

A tutte le Province

OGGETTO: Istanza di autorizzazione allo scarico all'interno dei SIN e riparto delle competenze.

Al fine di rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute da regioni, e province/città metropolitane in merito al riparto delle competenze per le autorizzazioni allo scarico per interventi inerenti aree ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale ('SIN'), si ritiene utile precisare quanto segue.

L'art. 252 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 attribuisce alla scrivente Amministrazione esclusivamente le competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza operativa o permanente per le aree ricadenti nel perimetro dei SIN.

Ne consegue che l'inclusione nel perimetro del SIN non comporta, ai sensi della legge, alcuna deroga all'allocazione delle ordinarie competenze autorizzatorie diverse da quelle sopra rappresentate.

Pertanto in ipotesi di istanze di autorizzazione allo scarico delle acque emunte nell'ambito del regolare funzionamento delle misure di messa in sicurezza d'emergenza o delle misure di prevenzione della diffusione della contaminazione, nonché di modifica o rinnovo delle stesse, la competenza risulta rimessa alle Province, ovvero agli Enti di area vasta di cui alle legge 7 aprile 2014 n.56, come attuata dalle Regioni.

La permanenza della competenza provinciale anche in presenza di Siti di Interesse Nazionale è stata ripetutamente confermata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., su tutte, Cons. Stato Sez. VI, Sent. 12.4.2011, n. 2249 e in senso conforme T.A.R Puglia Lecce, Sent. 28.6.2012, n. 1145 – ancorché con riferimento all'adozione di ordinanze ex art. 244 D.lgs. n. 152/2006).

Vale quanto sopra anche nell'ipotesi di impianti ancillari a misure di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240, comma 1, lett. m) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, non espressamente

Data: _____
Ufficio mittente:
Divisione III – Bonifiche e Risanamento
20/07/2016

- 1 -

soggette ad approvazione da parte della Conferenza di Servizi e dunque non rientranti nell'ambito di applicazione dell'effetto sostitutivo del provvedimento finale di cui all'art. 252, comma 6.

Anche nell'ipotesi di cui all' art. 243, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in presenza delle condizioni ivi enunciate, le acque emunte, risultano essere "assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza", sia sotto il profilo autorizzatorio sia per quanto riguarda i limiti dello scarico, con ciò espressamente richiamando la competenza provinciale di cui all'art. 124, comma 7 e, più in generale, le competenze ordinarie di cui agli art. 124 e 125 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Ne deriva che, sia che venga utilizzato un impianto esistente, sia che venga costruito un apposito impianto dedicato al trattamento delle acque emunte, in presenza di un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, lo scarico dovrà essere autorizzato secondo il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 124 e 125 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, trattandosi – per espressa assimilazione operata dalla disposizione - di acque reflue industriali.

Si rammenta, peraltro, come ai sensi del comma 3 - che consente il trattamento delle acque emunte anche presso impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti, i quali, conseguentemente, non mutano regime giuridico qualora utilizzati anche per il trattamento delle acque emunte - e 6 dell'art. 243 cit., il previo trattamento delle stesse debba avvenire presso appositi impianti ovvero presso impianti di acque reflue industriali esistenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che l'impianto di trattamento sia tecnicamente idoneo a trattare le sostanze inquinanti contenute nelle acque emunte;
- 2) che il trattamento garantisca una effettiva riduzione in massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore.

Nel caso in cui si intenda utilizzare un impianto esistente, ricorrendone i presupposti di legge, l'autorizzazione allo scarico dovrà essere aggiornata secondo le procedure delle varianti di cui all'art. 124, comma 12, nel cui ambito l'Autorità competente dovrà valutare l'idoneità tecnica dell'impianto e l'effettiva riduzione in massa delle sostanze inquinanti scaricate nel corpo ricettore.

In ogni caso, la procedura ordinaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, alla luce delle superiori considerazioni, ancorché il corpo ricettore ricada in area SIN, preclude qualsivoglia competenza di tipo tecnico e/o amministrativo in capo alla scrivente.

Si deve peraltro osservare che, in generale, su un medesimo corpo recettore insistono più punti di scarico; pertanto anche nel caso in cui alcuni di questi ricadessero in aree SIN, solo l'ente territorialmente competente potrebbe disporre di tutti gli elementi tecnici e conoscitivi per poter impostare a ciascuno scarico un limite tale da consentire il rispetto gli obiettivi di qualità per il corpo idrico recettore.


Luz

Conclusivamente, nell'ipotesi di acque emunte collettate e trattate, descritta dal comma 4 dell'art. 243 cit., gli impianti necessiteranno di autorizzazione ai sensi della Parte III del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 mentre, in assenza di un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il punto di prelievo delle acque emunte con il punto di immissione delle stesse, e che, per gli effetti, trovandosi applicazione la normativa in materia di rifiuti, gli impianti di cui trattasi necessitano di autorizzazione ai sensi della Parte IV, Titolo I, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Si rappresenta quanto sopra anche al fine di evitare, in funzione della chiarezza del dato normativo, pregiudizievoli ed infondati rallentamenti procedurali all'effettivo compimento delle attività di messa in sicurezza e bonifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checucci



Ufficio mittente:
Divisione III – Bonifiche e Risanamento
20/07/2016

- 3 -

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma
Tel. +39 06 5722 5301/02/40; Fax +39 06 5722 5386; e-mail: sta.udg@minambiente.it; e-mail PEC: dgsta@pec.minambiente.it

